

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE VICARIO SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 29 gennaio 2021, n. 13

**Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica di tipo Eolico della potenza elettrica di 0,95 MWe sito nel Comune di Foggia, e relative opere di connessione alla linea MT ROTONDA -- DP60-08371 alimentata dalla CP ORTA NOVA 01257 mediante realizzazione delle opere:**

- **Connessione in entra-esce dalla linea ROTONDA -- DP60-08371 nella tratta tra i nodi 2-77422 e 2-77423, mediante costruzione di un tratto di circa 30x2m di linea in cavo sotterraneo AL185mmq;**
  - **Costruzione di una cabina di consegna;**
  - **Quadro in SF6 (con IMS) più Quadro Utente in SF6 DY808**
- Foggia Wind s.r.l. con sede legale in Corso Italia 27, Bolzano (BZ) - P.I.: 02951180211.**

### **Il Dirigente Vicario della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali**

*Premesso che:*

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23/01/2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- la Regione con R.R. n. 12 del 14/07/2008 ha adottato il "Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse";
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;

- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- l’art. 4 e l’art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

*Rilevato che:*

la società istante **Foggia Wind s.r.l.** con sede legale in Corso Italia 27, Bolzano (BZ) - P.I.: 02951180211 richiedeva a questa Regione, in data 10/08/2018, con nota acquisita al prot. 159/4308 del 27/08/2018, ai sensi del D.Lgs. 387 /2003 - art.12, l’autorizzazione alla costruzione ed all’ esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile - eolica della potenza di **0,95 MW** nel Comune di **Foggia** nonché delle infrastrutture di rete necessarie;

con nota acquisita al prot. 159/00517 del 01/02/2019 l’Istante trasmetteva le integrazioni documentali, richieste dalla scrivente Sezione con nota prot. 159/006505 del 06/12/2018, rendendo procedibile l’istanza;

in ordine alle opere di connessione, la Società e-distribuzione spa con nota num. P0055069 del 07 /02/2018 Codice Rintracciabilità: 167387676, prevede che l’impianto eolico venga allacciato alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV tramite costruzione di cabina di consegna, connessa in antenna dalla linea MT MT ROTONDA-- DP60- 08371 alimentata dalla CP ORTA NOVA da ubicarsi nel sito individuato dal produttore come da planimetria allegata a detta nota;

in ordine alla procedura di verifica di Valutazione di Impatto Ambientale, con nota acquisita al prot. 159/001364 del 20/03/2019, veniva depositata una Perizia Giurata cui viene dichiarato che “ ... *il sottoscritto attesta che non sussiste alcuna delle condizioni derivanti dall’applicazione dei criteri di cui a/l’allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 individuati come rilevanti e pertinenti al paragrafo 4 del suddetto DM-Linee guida, le soglie dimensionali previste nell’Allegato IV della Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, nonché nella normativa regionale, non sono ridotte al 50%, risultando di tutta evidenza e per l’effetto che il progetto di cui trattasi non supera la soglia di potenza che impone la verifica di assoggettabilità a VIA*”;

sulla base dell’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti tecnici ed amministrativi necessari per l’ammissibilità dell’istanza, la Sezione Infrastrutture energetiche e Digitali, con nota prot. n. 1813 del 16.04.2019 avviava il procedimento e convocava per il giorno 30.05.2020 la riunione di Conferenza di Servizi per l’esame del progetto in oggetto, condizionata dal deposito degli originali delle Dichiarazioni ex DPR 445/2000, nonché originale della perizia giurata di non assoggettabilità a VIA. Con la stessa nota la Scrivente Sezione invitava il Comune di Foggia, in qualità di Ente Gestore del SIC IT9110032 “Valle del Cervaro Bosco dell’Incoronata” da cui l’impianto proposto dista circa 1, 79 km, a voler valutare, in ossequio alla D.G.R. n.304 del 14 marzo 2006 e come di seguito specificato, l’eventuale richiesta di attivazione della procedura di Valutazione di Incidenza che il progetto può avere direttamente o indirettamente sugli habitat e sulle specie

censite nei proposti siti elementi costituenti la Rete Natura 2000 dell'Unione Europea per la salvaguardia della biodiversità;

con la nota prot.n.1892 del 19.04.2019 questa Sezione trasmetteva alla Provincia di Foggia Settore Ambiente la perizia giurata che la Società Foggia Wind aveva depositato, in ordine alla procedura di verifica di Valutazione di Impatto Ambientale, per le valutazioni del caso ai fini dell'espressione delle eventuali valutazioni di competenza nella convocanda seduta della Conferenza dei Servizi;

con nota prot.n.2255 del 23.05.2019, questa Sezione comunicava il rinvio della riunione della Conferenza di servizi al giorno 4.06.2019, per sopravvenuti ed improrogabili motivi istituzionali;

la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n. 2829 del 3.07.2019, trasmetteva copia conforme del verbale della riunione della Conferenza di Servizi del giorno 4.06.2020; la seduta era aggiornata con l'invito rivolto alla Società istante a fornire la documentazione integrativa richiesta da alcuni Enti nel corso della riunione ovvero con nota acquisita agli atti del verbale;

la conferenza di servizi di cui sopra, si concludeva con l'acquisizione di alcuni pareri, tra cui:

- **ARPA PUGLIA DAP FOGGIA, prot. n. 33889 del 02/05/2019**, rilevava che *“valutata la documentazione progettuale acquisita dal sito istituzionale in data 23-4-2019 per quanto sopra evidenziato e per quanto di competenza relativamente agli aspetti emissivi del nell'ambiente, si rileva quanto segue: 1. La progettazione è stata condotta per l'installazione di un aerogeneratore della potenza massima di 1 MW, marca LEITWIND, modello LTW90, diametro rotore m.90,3, altezza mozzo m.80, altezza complessiva m.125,15, velocità di rotazione 15 rpm. La definizione del tipo di aerogeneratore nelle sue caratteristiche principali implica una precisa valutazione acustica, della gittata delle distanze reciproche o delle distanze da ricettori e strade. Pertanto, qualora l'impianto sia autorizzato, in fase realizzativa non potrà essere installato un altro tipo di aerogeneratore, pena la perdita di validità della progettazione e di conseguenza della presente valutazione tecnica. Dunque devono essere necessariamente stabilite, e mantenute in fase di realizzazione, le caratteristiche legate al modello di aerogeneratore scelto e per questo indicate nella eventuale autorizzazione. 2. La relazione sulla gittata, fornita nella documentazione, per rottura a 5 metri dalla punta della pala indica un valore ottenuto per analogia da uno studio Vestas per altro tipo di aerogeneratore (Vestas V80). Non sono indicati i calcoli al variare dell'angolo di lancio ma si riporta un valore per angolo di lancio di 45° che non produce il massimo della gittata. Inoltre, l'assenza di calcoli non consente di validare le affinzioni adottate. Gli aspetti della sicurezza richiamati anche dal DM 10-9-2010 non possono essere sottovalutati e devono, pertanto, porsi in condizioni realisticamente accettabili e concretamente dimostrabili al fine di determinare la gittata massima nelle condizioni peggiori, anche in relazione alle condizioni meteorologiche estreme del sito. Dovranno quindi valutarsi le distanze dai ricettori più prossimi e dalle strade. In ogni caso il valore massimo della gittata, riportato nella relazione per rottura del frammento, pur non potendo essere validato, risulta (a 45° dell'angolo di lancio) di m.280,56, maggiore della distanza dell'aerogeneratore del ricettore A, come individuato nella relazione acustica, ubicato 1 a m.273. Pertanto la dislocazione dell'aerogeneratore non rispetta le condizioni di sicurezza dettate dal DM 10-9-2010. 3. Una criticità ambientale che spesso sfocia in proteste da parte della popolazione è l'impatto acustico. Nella valutazione prodotta le misure di rumore residuo si legge che: “... sono stati assunti valori plausibili desunti da rilievi fonometrici in aree similari al fine di determinare il clima acustico della zona, in una situazione ante-operam (rumore di fondo al tempo zero)”. Dunque non risultano effettuate misure del rumore residuo (o di fondo) in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità (art.2 DPCP 14-11-2007) cioè in prossimità delle facciate dei ricettori sensibili (aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici, luoghi adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore giornaliere). La Legge 447/95 (art.2 punto 1 comma f) nel definire “il valore limite di immissione” indica: “valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori”. La valutazione acustica risulta carente dei rapporti di misura, della indicazione dei punti di misura che devono essere adottati in corrispondenza dei ricettori (art.2 DPCM 14-11-2007). Dunque la valutazione prodotta non è conforme al dettato legislativo citato. La definizione del tipo di aerogeneratore e, quindi, della curva del rumore emesso al variare della velocità del vento, implica una precisa valutazione acustica al variare della velocità del vento. Dunque la dovuta verifica acustica non è stata condotta al variare della velocità del vento. Manca, inoltre, una valutazione di impatto acustico per la fase di realizzazione ai sensi*

del D.P.C.M. 1-3-91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno". Manca evidenza dell'iscrizione del tecnico all'albo dei tecnici competenti in acustica ex art.21 del D.Lgs. 17-2-2017, n.42. 1. Il D.M. 10-9-2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" prevede al punto 14.15 della parte III che: "Le amministrazioni competenti determinano in sede di riunione di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2". Lo stesso D.M. all'allegato 2, punto 3, prevede che: "L'autorizzazione unica comprende indicazioni dettagliate sull'entità delle misure compensative e sulle modalità con cui il proponente provvede ad attuare le misure compensative, pena la decadenza dell'autorizzazione unica". La documentazione presentata risulta carente di proposte di misure di mitigazione e/o compensazione così come previsto dal D.M. su citato, attraverso l'allegato 2, punto 2 lettera h). I criteri di valutazione per analisi degli impatti ambientali che sono stati adottati nell'espressione della presente valutazione tecnica si fondano nel rispetto del principio dell'azione ambientale recepito all'art.3-ter del D.Lgs. 152/96 e s.m.i. Pertanto, anche la semplice possibilità di un'alterazione negativa dell'ambiente va considerata un ragionevole motivo di opposizione alla realizzazione eliminando fattori di rischio che, con riferimento alle peculiarità dell'area, possono implicare l'eventualità di eventi lesivi per l'ambiente e la salute della popolazione. Per tutto quanto sopra esposto e allo stato attuale degli atti, per quanto di competenza, la valutazione tecnica non può essere positiva sia per la carenza documentale, ma soprattutto per la mancanza di una distanza di sicurezza tra l'aerogeneratore e il ricettore A individuato nella valutazione di impatto acustico. La presente valutazione è rilasciata, per quanto di competenza, quale atto endoprocedimentale, sono fatti salvi i diritti dei terzi, le determinazioni delle altre autorità competenti e la titolarità di codesta Autorità per quanto attiene la valutazione complessiva".

In riferimento al suddetto parere si rappresenta che la società istante, in data 3.07.2019 con nota acquisita al prot.n.2867 del 5.07.2019, trasmetteva la documentazione richiesta.

• **Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per le Comunicazioni Ispettorato territoriale Puglia-Basilicata**, nota prot.n. 075837 del 14-05-2019 comunicava che "in riferimento alla Conferenza di Servizi indetta dalla Regione per il prossimo 30/5/2019, al fine di avviare il procedimento amministrativo inerente il rilascio del nulla osta alla costruzione, si invita codesta società, trattandosi di attività in conto terzi, a produrre quanto richiesto nell'allegato modello comprensivo di istruzioni. Non pervenendo quanto sopra richiesto entro 30 giorni dalla ricezione della presente, l'istanza in oggetto sarà archiviata".

In riferimento al suddetto parere si rappresenta quanto segue:

**CONSIDERATO** che:

la società Foggia Wind S.r.l. con nota pec prot.n.2201 del 20.05.2019 trasmetteva, per conoscenza alla Sezione procedente, apposita comunicazione di attestazione di conformità tecnica ex art. 95 comma 2 lettera b), di cui al D.Lgs. 259/2003 – Codice delle comunicazioni elettroniche.

**RILEVATO** che:

l'Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise non ha fornito ulteriore riscontro a quanto comunicato dalla Società istante.

Pertanto, alla luce della dichiarazione effettuata, si ritiene superata la necessità da parte della società Foggia Wind S.r.l., di formalizzare la domanda per il rilascio del nullaosta da parte del summenzionato Ispettorato.

• **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio**, nota prot. n. 4124 del 17/05/2019 (acquisita al prot. n. 2192 del 20/05/2019) comunica che "circa la componente paesaggistica l'aerogeneratore di progetto non presenta interferenze dirette con beni paesaggistici ed ulteriori contesti paesaggistici come definiti dal P.P.T.R, per tutto quanto sopra espresso, questa Soprintendenza esprime parere favorevole alla compatibilità paesaggistica dell'aerogeneratore proposto. In merito alle valutazioni archeologiche, questa Soprintendenza, esaminata la documentazione di progetto e la Carta del rischio archeologico prodotto dalla ditta richiedente con foglio del 14.01.2019, ritiene che le opere di progetto siano compatibili con le esigenze di tutela archeologica dell'area interessata, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) tutti gli interventi che comportano interferenze con i suoli al di sotto delle quote di campagna 1 attuali, ovvero l'installazione dell'aerogeneratore e lo scavo dei relativi cavidotti, dovranno essere eseguite

alla presenza costante di tecnici archeologi qualificati, nominati dalla Società committente, con idonei titoli formativi e professionali per redigere la documentazione scientifica; la Scrivente si riserva di valutare curricula e titoli formativi dei soggetti incaricati.

Questa Soprintendenza curerà l'Alta Sorveglianza e la Direzione scientifica delle attività di indagine archeologica da eseguirsi: ·

2) qualora durante le operazioni di scavo e movimentazione terra dovessero emergere dati di particolare rilevanza. la Scrivente si riserva la facoltà di prescrivere l'integrazione delle attività con un'eventuale estensione delle aree di indagine, al fine di assicurare un quadro conoscitivo completo ed esaustivo delle emergenze archeologiche presenti nell'area.

Si fa presente che il rinvenimento di strutture di interesse archeologico ricadenti automaticamente cm11ente nella normativa di tutela ex art. 10, 90 e 91 del D.L.vo n.42/2004. comporterà ope legis la modifica del progetto dell'impianto secondo le indicazioni di questo Ufficio; in tal caso, le strutture andranno protette secondo le indicazioni alla Scrivente. Sarà cura di codesta Società inoltrare a questa Soprintendenza i curricula degli archeologi incaricati per le valutazioni di competenza e di comunicare con congruo anticipo la data di inizio dei lavori onde consentire i sopralluoghi ispettivi d'Ufficio".

• **Regione Puglia Servizio Territoriale di Foggia**, nota 30415 del 22.05.2019 (acquisita al prot.n.2310 del 28.05.2020) comunica che "l'aerogeneratore da realizzare ed evidenziato nella corografia allegata alla presente Fg n.2 p.IIIa n.2020 in agro del Comune di Foggia non ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n.3267 del 1923 e R.R. n.9/15. Pertanto questo Servizio Territoriale di Foggia non deve adottare alcun provvedimento di Competenza. L'eventuale taglio di piante, ove presenti anche se singole, dovrà essere autorizzato da questo Servizio nel rispetto del R.R. n.19"

• **Marina Militare Comando Marittimo Sud Taranto, nota prot.n.18030 del 24.05.2019 (acquisita al prot.n.2365 del 30.05.2019)** comunica che:

1. Con la nota in riferimento la Regione Puglia ha comunicato l'avvio del procedimento e l'indizione di una Conferenza di Servizi per il giorno 30 maggio p. v., avente ad oggetto l'impianto indicato in argomento.

2. Questo Comando Marittimo - visionata la documentazione progettuale depositata dalla Società proponente sul portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) - comunica che, per quanto di competenza ed in ordine ai soli interessi della Marina Militare, non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione del citato impianto.

• **Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale Sede Puglia**, nota prot.n.6386 del 23.05.2019 (acquisita al prot.n.2342 del 28.05.2019) comunica che "Con riferimento alla procedura autorizzativa indicato in oggetto, e alla nota di codesta Sezione Regionale ivi richiamata, acquisita al protocollo di questa Autorità di Bacino Distrettuale n. 4908 del 16.04.2019, e relativa alla Conferenza di Servizi convocata il giorno 30.05.2019, nella quale si invita questo Ente a rimettere il proprio parere in ordine alle opere previste nel procedimento, con la presente nota si rimettono le valutazioni di competenza di questa stessa Autorità di Bacino Distrettuale. Dalla consultazione degli elaborati tecnici del progetto in oggetto, relativi all'intervento avente codice pratica "NTX2XS2", acquisiti dal sito [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), si prende atto che il progetto prevede l'installazione, in località "Santuario incoronata" nel territorio comunale di Foggia, dell'impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico, costituito da n. 1 aerogeneratore da 950 kW (mod. Leitwind L TW90), da n. 1 cabina di consegna, insieme alla costruzione di n. 1 piazzola di manovra e montaggio dell'aerogeneratore, la realizzazione di nuova viabilità, la costruzione di un cavidotto interrato per il collegamento della torre eolica con la cabina di consegna, la costruzione delle opere di rete per il collegamento in entra-esce della cabina di consegna con la linea MT "Rotonda - DP60-0837 I" (cfr., "Relazione Tecnica"), il tutto come nel dettaglio illustrato nei relativi elaborati tecnici acquisiti e consultati. Preso atto ed esaminata la documentazione progettuale complessivamente resa disponibile e innanzi richiamata, questa Autorità di Bacino Distrettuale evidenzia che, in rapporto alla Pianificazione di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), approvata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia con Delibera n. 39 del 30.11.2005, aggiornata alla data del 27.02.2017 e vigente alla data di formulazione del presente atto, le cui cartografie sono pubblicate sul portale istituzionale la sovrapposizione delle aree interessate dell'intervento con le perimetrazioni attualmente vigenti e con la cartografia topografica I.G.M. in scala 1:25.000 indica che l'aerogeneratore e le ulteriori opere previste nel progetto, non interessano aree in cui vigono le disposizioni delle Norme Tecniche

di Attuazione (N.T.A.) allegata al P.A.I.; Tuttavia, è da evidenziare con Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell' Appennino Meridionale n. 46 I del 07. 12.2017 è stato adottato, ai sensi dell'art.12, co. 7 del D.M n. 294 del 25. 1.2016, la Variante al Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI)-Assetto idraulico per territori comunali di Bovino, Carapelle, Castelluccio dei Sauri, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, Ortona, Orsara di Puglia, Orta Nova, Panni, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Troia e Zapponeta. Tale variante è stata proposta alla Conferenza Istituzionale Permanente, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 152/2006, ai fini della sua approvazione.

In relazione alle aree individuate nella predetta variante al P.A.L, si rileva che un tratto del cavidotto interrato per il collegamento della torre eolica con la cabina di consegna, di un tratto della nuova viabilità di accesso all'aerogeneratore e la cabina di consegna delle opere di rete per il collegamento in entra-esce con la linea MT "Rotonda - DP60-08371, ricadono in aree classificate a "Media Pericolosità idraulica (lvf.P.)", ai sensi dell'art. 8 delle N.T.A. del P.A.I. In considerazione di tutto quanto sopra esposto e allo stato attuale degli atti complessivamente acquisiti e valutati, questa Autorità di Bacino Distrettuale ritiene di esprimere parere di conformità della progettazione definitiva delle opere di cui alla procedura in oggetto con le N.T.A. del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico C.P.A.I. I vigente alla data di formulazione del presente atto, a condizione che, nella successiva progettazione esecutiva delle stesse opere, sia ottemperato alle seguente prescrizione: per le opere di progetto che ricadono all'interno delle aree classificate a "Media Pericolosità idraulica (M.P.)", in accordo al Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale n. 46 I del 07.12.2017, (in particolare per il tratto del cavidotto interrato per il collegamento della torre eolica con la cabina di consegna, per il tratto della nuova viabilità di accesso all'aerogeneratore e per la cabina di consegna delle opere di rete), la progettazione esecutiva delle stesse opere sia supportata da uno specifico "Studio di compatibilità idrologica ed idraulica", che definisca gli accorgimenti tecnici utili ad assicurare che le opere in progetto non subiscano danni e non costituiscano un rischio per le persone, anche se esposte alla eventuale presenza d'acqua. Ad ogni modo, fermo restando il parere di compatibilità rispetto al P.A.I. innanzi espresso, subordinato alle condizioni innanzi indicate, ai fini di una corretta realizzazione ed esercizio di tutte le opere previste nel progetto, questa Autorità di Bacino Distrettuale ritiene opportuno anche l'inserimento delle seguenti prescrizioni di carattere generale nell'eventuale atto autorizzativo finale delle opere stesse:

1) le attività e gli interventi siano comunque tali da non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica né compromettere eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio. In particolare, si prescrive di adottare idonei accorgimenti atti a proteggere tutte le opere previste nel progetto dai potenziali fenomeni erosivi causati da possibili eventi alluvionali;

2) si garantisca la sicurezza, evitando sia l'accumulo di materiale, sia qualsiasi altra forma di ostacolo al regolare deflusso delle acque;

3) gli scavi siano tempestivamente richiusi e ripristinati a regola d'arte, evitando l'infiltrazione di acqua all'interno degli scavi sia durante i lavori e sia in fase di esercizio;

4) il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente in materia. La presente valutazione è rilasciata, per quanto di competenza, quale atto endoprocedimentale; sono fatti salvi i diritti dei terzi, le determinazioni delle altre autorità competenti per quanto attiene la valutazione complessiva, compresa quella relativa alla applicazione del Regolamento Regionale 30 dicembre 2010, n. 24, con riferimento agli interventi in progetto"

• **Comando Provinciale Vigili del Fuoco Foggia**, nota prot.n.9089 del 30.05.2019 (acquisita al prot.n.2421 del 3.06.2019) dichiara che "Con riferimento alla nota n. 2255 del 23/05/2019 relativa all'oggetto, si comunica che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica non sono assoggettati ai controlli di Prevenzione Incendi, ex D.lg.vo n. 139/06, non essendo compresi nell'allegato al DPR 151/2011 che riporta l'elenco delle attività il cui esercizio è subordinato alla presentazione della SCIA di prevenzione incendi. In relazione a quanto sopra, non emergendo dalla citata convocazione elementi che configurino, nell'immediato la competenza istituzionale del C.N.VV.F nel procedimento di che trattasi, questo Comando si asterrà dalla partecipazione alla riunione convocata. Corre tuttavia l'obbligo di evidenziare la presenza, nell'ambito dell'impianto di che trattasi, di attività accessorie nel già citato elenco allegato al DPR 151/2011, in particolare per quanto riguarda le attività individuate al punto 48.1.B (Macchine elettriche fisse con presenza

di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori 1 mc) dell'allegato al sopracitato D.P.R. il relativo titolare è tenuto all'attuazione degli adempimenti di cui agli artt. 3 e 4 di detto decreto prima dell'inizio effettivo dei lavori per quanto attiene la specifica valutazione di progetto per le singole attività (art. 3); poi, in fase conclusiva dei lavori (art. 4), per quanto attiene la presentazione della S.C.I.A., il tutto nel rispetto del D.M. 15.07.2014, regola tecnica da applicarsi alle macchine di cui sopra. Deve parimenti evidenziarsi che, anche in caso di attività non soggette al controllo, sussiste comunque obbligo a carico del titolare dell'osservanza delle vigenti norme di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, ivi compresa l'adozione delle misure degli apprestamenti e delle cautele finalizzate a scongiurare il rischio di incendio ed a mitigare le conseguenze in caso di accadimento. Si resta comunque a disposizione per eventuali ulteriori delucidazioni e/o chiarimenti, nonché per ogni contributo collaborativo ritenuto utile nell'ambito delle competenze istituzionali al C.N.V I come indicate nel citato D. L.vo.n. 139/06".

- **Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con modulo parere pervenuto in sede di riunione della Conferenza di servizi del 4\_06\_2019**, comunica l'assenza di vincolo nell'area interessata dall'intervento.
- **Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia E Paesaggio Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche Servizio Attività Estrattive**, nota prot.n.7553 del 31.05.2019 (acquisita al prot.n.2431 del 5.06.2019) comunica che "verificata la compatibilità con le Attività Estrattive autorizzate e/o richieste, si esprime Nulla Osta, ai soli fini minerari, alla realizzazione dell'impianto di che trattasi e della relativa linea di allacci".
- **Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione IV - Ufficio Territoriale U.N.M.I.G.**, comunica che con circolare del Direttore generale per le risorse minerarie ed energetiche n. 11626 del 11/06/2012, dal 1/07/2012, sono entrate in vigore le nuove disposizioni di rilascio del nullaosta minerario le quali prevedono che i proponenti la realizzazione di nuove linee elettriche devono sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale della interferenza dei progetti con i titoli minerari per idrocarburi.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

**CONSIDERATO che:**

- la società Foggia Wind S.r.l. con nota pec del 21.01.2019 (acquisita al prot. n. 5195 del 12/12/2019) comunicava di aver provveduto alla verifica della sussistenza di interferenze come previsto dalla circolare U.N.M.I.G. n. 1429/2013;
- la summenzionata verifica si concludeva con la dichiarazione da parte del tecnico dell'assenza di interferenze con titoli minerari vigenti.

**RILEVATO che:**

come previsto dalla dall'Ufficio Territoriale U.N.M.I.G. la procedura di verifica "... assolve gli obblighi di coinvolgimento ..." dell'Ufficio Territoriale su menzionato.

Pertanto si ritiene superato quanto segnalato dal Ministero dello Sviluppo Economico – Sez. U.N.M.I.G.

- **Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche E Paesaggio Sezione Lavori Pubblici Servizio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali** nota prot.n. 064\_19/04/2019\_6596 (acquisita al prot.n.2059 del 10.05.2019) comunica che in "riscontro alla nota prot. A00\_159\_16/04/2019\_01813 con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento relativo alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza elettrica di 0.95 MW e sito nel comune di Foggia e relative opere connesse rilevando che l'impianto con la realizzazione delle linee elettriche previste ricade nel Comprensorio di Bonifica della Capitanata, per cui trovano applicazione le disposizioni del Regolamento Regionale 1 agosto 2013 nr. 17. Va tenuto conto che, ai sensi del predetto Regolamento è previsto che il Consorzio competente, nell'istruire la domanda di concessione per l'attraversamento delle aree del Demanio Idrico, è tenuto a richiedere il parere al servizio Autorità Idraulica competente per territorio. In merito si riferisce che questo Ufficio esaminati gli atti relativi al progetto in oggetto, ha rilevato che La ditta FOGGIA WIND srl con procedura telematica depositata sul portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) avente id n NTX2XS2 ha depositato il progetto relativo alla realizzazione di un impianto Eolico in oggetto indicato, per il parere di competenza. La proposta inoltrata, prevede un Impianto Eolico da realizzare in agro del Comune di Foggia (FG) in località "Santuario Incoronata" con percorrenza della sede stradale di viabilità esistente.

*Dall'esame degli elaborati tecnici allegati alla suddetta proposta, si è riscontrato che per la messa in opera dell'impianto e del cavidotto non sono previste interferenze con corsi d'acqua naturali, e/o artificiali. Anche lo stesso Impianto Eolico non interferisce con linee di drenaggio e/o corsi d'acqua, per cui non vi sono attività da svolgere. Per tale ultima considerazione, questo Servizio esprime parere favorevole all'approvazione del progetto".*

- **Snam Rete gas** nota prot.n.94 del 3.06.2019 (acquisita al prot.n. 0002493 del 10.06.2019) comunica che *"le opere di che trattasi non interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società. Ad ogni buon conto in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i nostri impianti in esercizio. Si evidenzia che, in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza nessuna preventiva autorizzazione della scrivente Società, e che in difetto, vi riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e a/o cose".*

Successivamente alla seduta della Conferenza di Servizi sono pervenuti i seguenti pareri:

- **ANAS, prot. n. 544816 del 26/09/2019,** comunica che *"l'area interessata dall'intervento non interferisce con le strade statali di ns competenza, né, tantomeno le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada. Pertanto comunica che non esprimerà alcun parere in merito e/o autorizzazione."*

- **ARPA PUGLIA DAP FOGGIA,** nota prot. n. 65602 del 17.09.2019\_dichiara che *"Valutata la documentazione progettuale acquisita dal sito istituzionale in data 23-4-2019 e la documentazione integrativa acquisita in data 13-9-2019, per quanto sopra evidenziato e per quanto di competenza relativamente agli aspetti emissivi del nell'ambiente, si rileva che non sono stati forniti tutti i chiarimenti richiesti con particolare riguardo a quanto segue:*

1. *Nel precedente parere si indicava: "La relazione sulla gittata, fornita nella documentazione originaria, datata agosto 2018, riporta il calcolo per rottura a 5 metri dalla punta della pala e indica un valore ottenuto per analogia da uno studio Vestas per altro tipo di aerogeneratore (Vestas V80). Non sono indicati i calcoli al variare dell'angolo di lancio ma si riporta un valore per angolo di lancio di 45° che non produce il massimo della gittata. Inoltre, l'assenza di calcoli non consente di validare le affermazioni addotte". La società con le integrazioni di maggio 2019 ha omesso il calcolo per rottura a 5 metri dalla punta della pala fornendo una relazione non in linea con quanto richiesto nella precedente valutazione dove si evidenziava che pur non potendo verificare i calcoli che hanno portato ad assumere un valore di gittata di m.280,56, quest'ultima risultava maggiore della distanza dell'aerogeneratore del ricettore A, come individuato nella relazione acustica, ubicato a m.273. Pertanto la dislocazione dell'aerogeneratore non rispetta le condizioni di sicurezza dettate dal DM 10-9-2010. Gli aspetti della sicurezza richiamati anche dal DM 10-9-2010 non possono essere sottovalutati e devono, pertanto, porsi in condizioni realisticamente accettabili e concretamente dimostrabili al fine di determinare la gittata massima nelle condizioni peggiori, anche in relazione alle condizioni meteorologiche estreme del sito. Dovranno quindi valutarsi le distanze dai ricettori più prossimi e dalle strade.*

2. *Manca la valutazione di impatto acustico per la fase di realizzazione ai sensi del D.P.C.M. 1-3-91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".*
3. *Il D.M. 10-9-2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" prevede al punto 14.15 della parte III che: "Le amministrazioni competenti determinano in sede di riunione di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2". Lo stesso D.M. all'allegato 2, punto 3, prevede che: "L'autorizzazione unica comprende indicazioni dettagliate sull'entità delle misure compensative e sulle modalità con cui il proponente provvede ad attuare le misure compensative, pena la decadenza dell'autorizzazione unica". La documentazione presentata anche considerando quella integrativa risulta carente di proposte di misure di mitigazione e/o compensazione così come previsto dal D.M. su citato, attraverso l'allegato 2, punto 2 lettera h). La presente valutazione è rilasciata, per quanto di competenza, quale atto endoprocedimentale, sono fatti salvi i diritti dei terzi, le determinazioni delle altre autorità competenti e la titolarità di codesta Autorità per quanto attiene la valutazione complessiva.*

In riferimento a suddetto parere si rappresenta che la società Foggia Wind s.r.l. con nota pec del 18.02.2020 (acquisita al prot. n. 1216 del 18.02.2020) forniva le proprie osservazioni in merito al suddetto parere depositando la relazione aggiornata sul calcolo della gittata massima, la relazione aggiornata sull'impatto acustico e confermando la propria disponibilità ad accogliere idonee misure compensative in accordo con l'Amministrazione comunale di Foggia.

- **AERONAUTICA MILITARE Comando Scuole dell'A.M./3^ Regione Aerea**, nota prot.n.36698 del 2.09.2019 *“esprime parere favorevole ai sensi e per gli effetti dell’art.334 del D.L.gs n.66 del 15 marzo 2010 all’esecuzione dell’impianto di che trattasi, a condizione che nelle successive fasi di progettazione e realizzazione dell’opera siano rispettati i seguenti vincoli e prescrizioni:*

*per ciò che concerne la segnaletica diurna e notturna e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate tassativamente le disposizioni impartite dalla Stato Maggiore della Difesa con la circolare allegata al foglio n.146/394/4422 del 9.08.2000.*

*Al fine dell’aggiornamento della cartografica aeronautica, richiama l’attenzione sulla necessità di comunicare le caratteristiche degli ostacoli al Centro Informazioni Geopografiche Aeronautiche (C.I.G.A.) dell’Aeronautica Militare,, (aerogeo@postacert.difesa.it) almeno 30 giorni prima dell’inizio dei relativi lavori.*

*Tenuto conto che non si conosce se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, si ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione sarebbe possibile interessare l’Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001”*

- **Comando Militare Esercito Puglia**, nota prot.n.9938 del 12.06.2020 (acquisita al prot.n.2625 del 17.06.2020),” *esprime, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il PARERE FAVOREVOLE. Al riguardo, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al 2008 e alla L. 1 ottobre 2012 , n. 177, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, si ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. A tal proposito si precisa che tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST Ministero della Difesa al seguente link: [- \*\*DIPARTIMENTO Risorse Finanziarie Strumentali, Personale ed Org. SEZIONE Demanio e Patrimonio SERVIZIO Amministrazione Beni Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria\*\*, con nota prot.n.13095 del 17.06.2019 \(acquisita al prot.n.2655 del 19.06.2019\), dichiara che \*“in riferimento al procedimento di Autorizzazione Unica per la realizzazione dell’ impianto indicato in oggetto, si fa presente che, la Società in indirizzo, ha comunicato “la non interferenza del progetto de quo con il regio tratture/lo Cervaro - Candela - 5. Agata e che quindi non interessa in alcun modo aree tratturali. Pertanto, questo Servizio, comunica che non deve rilasciare alcun parere e/o Nulla Osta relativo all’attraversamento di che trattasi, in quanto la linea elettrica da rea lizzare non coinvolge particele catastali demaniali di proprietà regionale. Qualora codesta Società intenda modificare il percorso del cavidotto e quindi percorrere terreni demaniali, deve presentare nuova progettazione indicante i lavori da effettuarsi e la relativa occupazione”.\*](http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx.”</a></i></li></ul></div><div data-bbox=)*

- **DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE E PEASAGGIO-Sezione Lavori Pubblici Servizio Gestione Opere Pubbliche Ufficio Per le Espropriazioni**, nota prot.n.11635 del 16.07.2019, (acquisita al prot.n.3133 del 22.07.2019) *“esprime parere favorevole in ordine all’approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell’opera”.*

- **ARPA PUGLIA DAP FOGGIA**, nota prot. n. 19603 del 30.03.2020 (acquisita al prot.n.2578 del 31.03.2020) dichiara che *“Valutata la documentazione progettuale acquisita dal sito istituzionale e la documentazione integrativa, non risulta fornito quanto richiesto al punto 3 della nota ARPA n.65602 del 17-9-2019, in particolare:*

*Siano adottate le dovute misure di compensazione previste nel D.M. 10-9-2010 “che al punto 14.15 della parte*

III prevede: "Le amministrazioni competenti determinano in sede di riunione di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2". Lo stesso D.M. all'allegato 2, punto 3, prevede che: "L'autorizzazione unica comprende indicazioni dettagliate sull'entità delle misure compensative e sulle modalità con cui il proponente provvede ad attuare le misure compensative, pena la decadenza dell'autorizzazione unica".

Pertanto, indipendentemente dalla eventuale richiesta del Comune di Foggia, si chiede che siano determinate le misure compensative di cui al punto 14.15 della parte III, nella misura del 3%. La società deve farsi carico di una proposta di intervento finalizzata a contenere gli effetti negativi correlati ad alcune fra le maggiori criticità presenti nel territorio provinciale quali: l'incremento del livello manutentivo del rilevante patrimonio pubblico stradale, la eliminazione dei rifiuti abbandonati o di microdiscariche su suoli di proprietà pubblica.

In ragione di tutto quanto sopra rappresentato la formulazione della valutazione di competenza deve intendersi sospesa fino alla trasmissione, da parte del richiedente, delle informazioni e degli elementi in ordine alla documentazione richiesta e alle "misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente".

La presente valutazione è rilasciata, per quanto di competenza, quale atto endoprocedimentale, sono fatti salvi i diritti dei terzi, le determinazioni delle altre autorità competenti e la titolarità di codesta Autorità per quanto attiene la valutazione complessiva".

In riferimento a suddetto parere si rappresenta che la società Foggia Wind s.r.l. con nota pec del 17.04.2020 (acquisita al prot. n. 3006 del 20.04.2020) forniva le proprie osservazioni in merito al suddetto parere proponendo, a favore del Comune di Foggia, un intervento di miglioramento ambientale, correlato alla mitigazione dell'impatto riconducibile al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione d'installazione di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui temi trattati.

- **DIPARTIMENTO Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale SEZIONE Coordinamento Servizi Territoriali SERVIZIO Territoriale Foggia**, nota prot.n.21491 del 27.05.2020 (acquisita al prot.n.3812 del 28.05.2020) "VISTA la domanda presentata, in data 10/08/2018, dalla Foggia Wind s.r.l. con sede legale in Corso Italia 27, 39100 BOLZANO (BZ), a firma del legale rappresentante; VISTI gli elaborati tecnici redatti dall'Ing. Massimo Magnotta - Bari; VISTA la relazione tecnica-agronomica, a firma del Dott. Vito Nicola Mancino, dalla quale si evidenzia che "...l'Aerogeneratore ricade in seminativi in aree non irrigue .....rappresentato essenzialmente da campi coltivati a cereali..... l'analisi floristico-vegetazionale condotta sul sito, ha escluso la presenza nell'area di specie vegetali protette dalla legislazione nazionale e comunitaria e inoltre la tipologia degli habitat che sono stati rilevati non sono presenti in Direttiva Habitat 92/43 CEE", che "Si precisa che, nell'area di 500 mt di raggio dal punto in cui insisterà l'aerogeneratore, non vi sono coltivazioni di pregio rispetto al contesto paesaggistico; infatti non si praticano colture che danno origine a prodotti riconosciuti 1. G.P., I.G.T., D.O.C. e D.O.P." (detta dichiarazione risulta altresì asseverata dal medesimo tecnico ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000), nonché "Per quanto riguarda il rilievo degli elementi caratteristici del paesaggio agrario, non si evidenzia la presenza di tali elementi come muretti a secco, trulli e casette alberi monumentali, viali alberati", e che, pertanto "Considerata lo limitato occupazione del suolo dell'impianto eolico in fase di esercizio è possibile affermare che la realizzazione del progetto non apporterà modifiche sostanziali all'assetto agricolo dell'area, in quanto la SAU occupata dalle strutture incide in maniera irrilevante sull'intera SAU del territorio comunale"
- VISTO il comma 7 dell'art. 12 del Decr. Legislativo 387/2003; VISTO l'art.10 della Legge Regionale n°14/2007;
- VISTA la Legge Regionale n°31/2008;
- ESAMINATO il progetto dell'impianto Eolico presentato dalla Foggia Wind s.r.l., con sede amministrativa a Bolzano (BZ) al Corso Italia n.27, costituito da n° 1 aerogeneratore di potenza nominale pari a 0,95 MW, del diametro del rotore pari a 90,3 mt., altezza di mozzo di 80 mt. (l'energia prodotta dalla torre sarà convogliata al punto di consegna attraverso alcune linee MT realizzate con cavi interrati), collegato alla rete di distribuzione MT con tensione nominale di 20 KV tramite costruzione di cabina di consegna, connessa

alla linea MT Rotonda —DP60-08371- alimentata dalla CP Orta Nova, costituita da: Edificio ospitante il centro di controllo; Apparato di collegamento alla linea 20 KV; Interruttori di sezionamento/dispositivi di chiusura; Trasformatori 30/150 KV da 40 MVA; Servizi Ausiliari; da realizzarsi in agro di Foggia (FG) alla località "Santuario Incoronata" sulla p.lla 2 del foglio di mappa n.202; SI RITIENE CONFORME alle norme citate in premessa, per quanto di competenza di questo Servizio, e SI RILASCIA PARERE FAVOREVOLE, a condizione che vengono rispettate le seguenti prescrizioni nella realizzazione dell'impianto.

- tutti i materiali inerti che devono essere usati per la realizzazione delle piste temporanee di cantiere devono essere costituiti di materiale autoctono prelevato dagli scavi delle fondazioni delle torri o da cave che estraggono lo stesso tipo di materiale esistente nelle vicinanze. Nei pressi del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di magazzino e delle cabine è consentito la realizzazione di un'area, con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia) per il parcheggio e il transito dei mezzi;
- nella costruzione delle piste non devono essere eseguiti sbancamenti e movimentazioni del suolo;
- terminata la fase di cantiere, a seguito dello smantellamento delle piste di cantiere, dovrà essere ripristinato lo strato originario di suolo;
- nella fase di chiusura e riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, quest'ultimo non deve essere compattato;
- se nelle aree d'intervento sussistono piante di olivo le stesse si possono solo spostare acquisendo l'autorizzazione dall'Ufficio provinciale Agricoltura della Regione Puglia, nei termini di legge, prima di realizzare le opere;
- divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici o altri fitofarmaci e/o altre sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea della fauna selvatica."
- **DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali Servizio Territoriale di Foggia Vincolo Idrogeologico**, con nota del 9.07.2020 (acquisita al prot.n. 4880 del 9.07.2020), ritiene che "In riferimento alla richiesta prot r\_puglia/AOO\_159/PROT/30/06/2020/00046090 pervenuta tramite posta certificata e registrata al nostro prot. r\_puglia/AOO\_180/PROT/07/07/2020/0027531, riguardante l'argomento di cui in oggetto ed esaminati gli elaborati tecnici, si comunica che le aree interessate dai suddetti lavori, da realizzare nel Comune di Ascoli Satriano (FG) sui terreni identificati catastalmente in oggetto, non sono soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923 e R.R. 9/2015, pertanto quest'Ufficio non adotterà alcun provvedimento in merito e procederà all'archiviazione della pratica. L'eventuale presenza di vegetazione arborea forestale, distribuita anche in modo sparso sui terreni interessati ai lavori, per la quale necessita il taglio, comporta la richiesta di autorizzazione al taglio da inoltrare a questo Servizio Territoriale in ottemperanza alla normativa regionale vigente in materia R.R. 10/2009 e ss.mm.ii".
- **ENAC nota prot.n.18053 del 17.02.2020**, comunica che:
  - l'ENAV, con foglio 46448/2019\OPS/OC/ADC/AD/OSAC, ha comunicato che la realizzazione dell'impianto in oggetto non comporta implicazioni per quanto riguarda gli Annessi ICAO 4, 14 e DOC 8697 e che non vi sono implicazioni con sistemi/apparati di competenza ENAV mentre le procedure strumentali di volo sono di competenza dell'Aeronautica Militare;
  - in relazione ai dati tecnici, (ubicazione ed altezza) indicati nella richiesta, l'impianto ricade al di fuori delle superfici di limitazione ostacoli del Regolamento Enac per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti, ma superando di oltre 100 metri la quota del terreno costituisce comunque ostacolo alla navigazione aerea, ai sensi del Cap.4 § 11.1.3 del citato Regolamento Enac, è soggetto a segnalazione secondo quanto di seguito riportato:
    - segnaletica diurna: pale verniciate con n.3 bande rosse, bianche e rosse di 6 m l'una di larghezza, in modo da impegnare gli ultimi 18 m delle pale stesse;
    - segnaletica notturna: trattandosi di elemento di altezza pari a m 150, dovrà essere segnalato secondo i requisiti previsti dal Regolamento U.E. 139/2014 Issue 4 – CS ADR-DSN.Q.851 Marking and lighting of wind turbines. Per le caratteristiche delle luci si dovrà fare riferimento alle tabelle Q1 e Q3 allegate al capitolo Q del sopra citato Regolamento UE.

*Dovrà essere prevista a cura e spese del proprietario del bene una procedura manutentiva della segnaletica diurna e notturna che preveda, fra l'altro, il monitoraggio della segnaletica luminosa con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della vita utile delle stesse lampade.*

*Ai fini della pubblicazione dell'ostacolo in AIP-Italia, codesta Società dovrà comunicare all'ENAV, con almeno 90 giorni di anticipo, la data di inizio lavori, con contestuale inoltro dei dati definitivi del progetto contenente:*

- 1. coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS 84 dell'aerogeneratore;*
- 2. altezza massima dell'aerogeneratore (torre + raggio pala);*
- 3. quota s.l.m al top dell'aerogeneratore (altezza massima + quota terreno);*
- 4. segnaletica diurna e notturna, con la data di attivazione della segnaletica luminosa notturna.*

*Si prescrive inoltre che, durante il corso dei lavori, superati i m 100 m dal suolo, dovrà essere apposta una segnaletica provvisoria.*

*Al termine dei lavori, senza ulteriore avviso da parte di Enac, codesta Società dovrà comunicare ad Enav, il completamento e l'attivazione della segnaletica definitiva.*

*Si rilascia, per gli aspetti aeronautici di competenza, il nulla osta relativo alla realizzazione dell'impianto eolico in oggetto corredato delle sopra elencate prescrizioni.*

*Si fa infine presente che per la costruzione dell'impianto eolico in questione deve essere acquisito da parte di codesta Società il nulla osta dell'Aeronautica Militare.*

*In applicazione del Regolamento per le Tariffe Enac art. 50 c.1 lett. e, l'emissione del presente parere comporta il pagamento del pertinente diritto di prestazione.*

Con la nota prot.n.4609 del 30.06.2020, questa Sezione convocava una seconda riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 29/07/2020 ore 10:00, in modalità videoconferenza mediante l'utilizzo dell'applicazione "Google - Meet", disponibile sulla piattaforma della Regione Puglia, stante il permanere dello stato di emergenza sanitaria, nonché delle misure previste nel DPCM del 09/03/2020, al fine di acquisire ulteriori pareri mancanti tra cui il parere del Comune di Foggia e il parere della Provincia di Foggia e il parere definitivo di Arpa Puglia alla luce della documentazione integrativa trasmessa dalla società Wind Foggia srl in data 17.04.2020.

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n. 5480 del 3.08.2020 trasmetteva copia conforme del verbale della riunione della Conferenza di Servizi del giorno 29.07.2020.

La riunione della Conferenza di Servizi, di cui sopra, si concludeva con l'acquisizione dei seguenti pareri:

- **Marina Militare Comando Marittimo Sud Taranto.** nota prot.n.19830 del 9.07.2020 (acquisita al prot.n.4910 del 10.07.2020), conferma le favorevoli determinazioni già formulate la nota 18030 in data 24/05/2019.
- **ARPA PUGLIA DAP FOGGIA,** nota prot. n. 47127 del 27.07.2020 (acquisita al prot.n.5283 del 27.07.2020), evidenziava che *"Siano adottate le dovute misure di compensazione previste nel D.M. 10-9-2010 "che al punto 14.15 della parte III prevede: "Le amministrazioni competenti determinano in sede di riunione di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2". Lo stesso D.M. all'allegato 2, punto 3, prevede che: "L'autorizzazione unica comprende indicazioni dettagliate sull'entità delle misure compensative e sulle modalità con cui il proponente provvede ad attuare le misure compensative, pena la decadenza dell'autorizzazione unica".*

*Pertanto, indipendentemente dalla eventuale richiesta del Comune di Foggia, si chiede che siano determinate le misure compensative di cui al punto 14.15 della parte III, nella misura del 3%. La società deve farsi carico di una proposta di intervento finalizzata a contenere gli effetti negativi correlati ad alcune fra le maggiori criticità presenti nel territorio provinciale quali: l'incremento del livello manutentivo del rilevante patrimonio pubblico stradale, la eliminazione dei rifiuti abbandonati o di microdiscariche su suoli di proprietà pubblica.*

*Orbene, dalla lettura della misura proposta da parte della società (trasmessa a codesta A.C. in data 20-4-2020 prot. n. 23894) non si evince il beneficio a favore della Amministrazione Comunale e/o al territorio che il DM 10-9-2010, nell'allegato 2, punto 2 lettera h), fissa nella misura del 3% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto. Ciò non vuol significare che deve esserci un corrispettivo monetario, né trattasi di discriminare alcunchè, ma le misure compensative ambientali devono essere prodotte verso l'Amministrazione Comunale e lo stesso territorio che viene sfruttato a beneficio solo della società proponente l'intervento.*

*Pertanto, si ritiene che questo Dipartimento abbia esaurito il proprio compito di supporto indicando tra le maggiori criticità ambientali presenti nel territorio, l'incremento del livello manutentivo del rilevante patrimonio pubblico stradale, la eliminazione dei rifiuti abbandonati o di microdiscariche su suoli di proprietà pubblica. La compensazione dovrebbe risultare concretamente applicabile nella misura del 3% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto, come previsto alla lettera h) del punto 2, dell'allegato 2 del DM 10-9-2010.*

*Al punto 3 dello stesso allegato si legge: "3. L'autorizzazione unica comprende indicazioni dettagliate sull'entità delle misure compensative e sulle modalità con cui il proponente provvede ad attuare le misure compensative, pena la decadenza dell'autorizzazione unica".*

*Resta a carico della CdS e, dunque, di codesta Autorità competente giudicare la valenza della proposta in relazione alla eventuale pronuncia esplicita dell'Amministrazione Comunale, pena la decadenza dell'autorizzazione unica.*

*La presente valutazione è rilasciata, per quanto di competenza, quale atto endoprocedimentale, sono fatti altre autorità competenti e la titolarità di codesta Autorità per quanto attiene la valutazione complessiva".*

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

**CONSIDERATO** che:

la società Foggia Wind S.r.l. con nota pec del 18.02.2020 (acquisita al prot. n. 1231 del 19.02.2020) forniva le proprie osservazioni in merito al parere di Arpa Puglia DAP di Foggia n.65602 del 17.09.2019, trasmettendo:

- la relazione aggiornata del calcolo della gittata massima di elementi rotanti dell'aerogeneratore di progetto
- l'aggiornamento della relazione di valutazione d'impatto acustico per la fase di realizzazione ai sensi del D.M.P.C.M. del 1-3-91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"
- la propria volontà, in merito alle misure di compensazione a favore dei Comuni, ad accogliere idonee misure compensative in accordo con l'Amministrazione Comunale di Foggia, qualora ne faccia richiesta

la società Foggia Wind S.r.l. con nota pec del 17.04.2020 (acquisita al prot. n. 3006 del 20.04.2020) forniva le proprie osservazioni in merito al parere di Arpa Puglia DAP di Foggia n.19603 del 30.03.2020, proponendo, a favore del Comune di Foggia un intervento di miglioramento ambientale, correlato alla mitigazione dell'impatto riconducibile al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione d'installazione di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui temi trattati.

**RILEVATO** che:

Con le note pec del 18.02.2020 e del 17.04.2020 il proponente riscontrava puntualmente a quanto rilevato dall'Ente con le note sopra citate;

con riferimento a quanto emerge dall'ARPA Puglia – DAP di Foggia, nella nota prot.n.47127 del 27.07.2020, le criticità di carattere ambientale sollevate in merito al rischio di incidenti dovuti alla gittata di eventuali elementi rotanti e in merito alla compatibilità acustica dell'intervento, risultano essere superati;

la società istante, per quanto concerne le compensazioni ambientali ex DM 10.09.2010, ha confermato la disponibilità ad accogliere in sede di riunione di conferenza di servizi le determinazioni inerenti alle eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non

meramente patrimoniali o economiche, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2., avanzando una propria proposta di miglioramento ambientale a favore del comune di Foggia.

*CONSIDERATO ancora che:*

Il Comune di Foggia non ha partecipato alle riunioni delle conferenze di servizi convocate per il progetto in oggetto e né tantomeno ha espresso il proprio parere per tutti gli aspetti di competenza tra cui la valutazione delle opere di mitigazione.

Pertanto, in base a quanto riportato dall'art. 14 ter c. 7 della L. 241/1990 e s.m.i. si ritiene di assumere favorevolmente acquisito il parere rilasciato da Arpa Puglia DAP Foggia.

- **CONSORZIO BONIFICA CAPITANATA**, nota prot.n.14383 del 24.07.2020, (acquisita al prot.n.5262 del 24.07.2020), comunica che dall'esame della documentazione tecnica caricata sul portale non sono emerse interferenze degli interventi in progetto con le opere gestite dallo stesso Consorzio.
- **Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise**, Prot. ITBA/810/2020/DNT/, (acquisita al prot.n.6173 del 11.09.2020).
- *“invita il Proponente, al fine di avviare il procedimento amministrativo inerente il rilascio del nullaosta alla costruzione ed esercizio dell'elettrodotto specificato in oggetto, a produrre la domanda per il rilascio del nulla osta di competenza”*

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

*CONSIDERATO che:*

la società Foggia Wind S.r.l. con nota pec del 8/09/2020 (acquisita al prot. n. 6196 del 11.09.2020) trasmetteva, per conoscenza alla Sezione precedente, apposita comunicazione di attestazione di conformità tecnica ex art. 95 comma 2 lettera b), di cui al D.Lgs. 259/2003 – Codice delle comunicazioni elettroniche.

*RILEVATO che:*

l'Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise non ha fornito ulteriore riscontro a quanto comunicato dalla Società istante.

Pertanto, alla luce della dichiarazione effettuata, si ritiene superata la necessità da parte della società Foggia Wind 2 S.r.l., di formalizzare la domanda per il rilascio del nullaosta da parte del summenzionato Ispettorato.

Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo espropriativo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità, si evidenzia quanto segue:

- la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per le Espropriazioni con nota prot.n.11635 del 16.07.2019, (acquisita al prot.n.3133 del 22.07.2019) rilasciava il parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera;
- la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con note dal prot. n. 5532 del 4/08/2020 al n. 5535 del 4/08/2020, trasmetteva la *“Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità”* ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, ai singoli proprietari interessati.
- successivamente pervenivano, se pur oltre il termine previsto dal suddetto avviso, n.2 osservazioni avente carattere meramente patrimoniale, puntualmente trasmesse dalla Sezione precedente con nota prot. n. 7078 del 9.10.2020, cui la Società proponente ha dato puntualmente riscontro con la nota pec acquisita al prot.n. 7103 del 12/10/2020, dirimente ai fini della titolarità delle aree oggetto del summenzionato avviso.

*Rilevato che:*

- l'istanza in oggetto rientra nell'ambito di applicazione del R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012;
- La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, con nota prot. n. 4124 del 17/05/2019, acquisita al prot. n. 2192 del 20/05/2019 rilasciava parere favorevole con prescrizioni;
- in merito all'applicazione della D.G.R. 3029/2010, la società Foggia Wind S.r.l. ha provveduto al deposito dell'intero progetto sul portale telematico [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) in data 10.08.2018, per tanto tutto il procedimento è stato svolto conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. 3029/2010 relativamente alla procedura telematica di rilascio dell'A.U.;
- con riferimento alla procedura ambientale, la Società istante ha dichiarato che l'impianto in progetto è escluso "... dalla procedura di verifica di Assoggettabilità a VIA di competenza regionale (Allegato IV – punto 2 lettera d) del D.Lgs. n.104/2017), in quanto non sussistono le condizioni ambientali del D.M. del 30 marzo 2015 ...";
- per quanto innanzi esposto, essendo trascorsi i 90 giorni previsti dal D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "... si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza ...", ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 7333 del 19 ottobre 2020 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, nella persona del Responsabile del Procedimento, ha comunicato agli Enti la chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi; nonché la conclusione positiva del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 e invitava la società Energie per il Foggia Wind S.r.l. alla sottoscrizione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo ai sensi dell'art. 4.1 della D.G.R. 3029/2010.

*Considerato che:*

- la Società con nota consegnata a mano in data 5.11.2020 e acquisita al prot. n. 7851 del 5.11.2020 trasmetteva:
  - ✓ numero 3 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione "*adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi*";
  - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
  - ✓ una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
  - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il progettista attesta la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
  - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il tecnico competente attesta la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità, che danno origine a prodotti con riconoscimento IGP, IGT, DOC, DOP;
  - ✓ una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesta che in nessuna area dell'impianto vi è la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;
  - ✓ dichiarazione di Atto Notorio del legale rappresentante della Società proponente, come da modello inserito sul sito ufficiale della Regione Puglia, alla voce modulistica (Atto\_notorio\_requisiti\_in\_sede\_di\_AU.pdf), della sezione Energia reperibile al seguente link:

<http://www.regione.puglia.it/index.php?page=progetti&opz=downfile&id=2112>;

- ✓ documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- ai sensi dei comma 6, e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, preso atto della nota prot. n. 7333 del 1.10.2020 con cui si è comunicata l'adozione della determinazione di conclusione del procedimento con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
  - un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza pari a **0,95 MWe**, costituito da **1 aerogeneratore** da realizzarsi nel Comune di Foggia (FG) - località "*Santuario Incoronata*", posizionato secondo le seguenti coordinate come rilevate dalla documentazione trasmessa dalla Società alla data di presentazione dell'istanza, ed espresse in tabella:

AEROGENERATORE N.	COORDINATE UTM	
	X	Y
1	553803	4579305

- delle opere connesse (codice Rintracciabilità 167387676) alla linea MT ROTONDA -- DP60-08371 alimentata dalla CP ORTA NOVA 01257 mediante realizzazione delle seguenti opere opere:
  - Connessione in entra-esci dalla linea ROTONDA -- DP60-08371 nella tratta tra i nodi 2-77422 e 2-77423, mediante costruzione di un tratto di circa 30x2m di linea in cavo sotterraneo AL185mmq;
  - Costruzione di una cabina di consegna;
  - Quadro in SF6 (con IMS) più Quadro Utente in SF6 DY808
- le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica;
- in data 05/11/2020 è stato sottoscritto tra la Regione Puglia e la Società Foggia Wind S.r.l. l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
- l'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, in data 5.11.2020 ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo al repertorio n. 023462;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in triplice copia dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
  - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
  - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
  - Istanza di informativa antimafia prot.n. PR\_BZUTG\_Ingresso\_0002885\_20210126;
- si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di revoca in caso di informazione antimafia negativa.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica.

La società Foggia Wind S.r.l.: è tenuta a depositare sul portale telematico regionale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione.

Ai sensi dell'art. 5 del **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 e ss.mm.ii.** recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la società Foggia Wind S.r.l. deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/03,  
come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018" -  
Garanzie alla riservatezza**

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

**ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

**IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI**

Visti:

gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;

l'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;

la Direttiva 2001/77/CE;

l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;

la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;

la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;

l'art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;

L'art. 13 del DPR n. 327/2001;

il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

la D.G.R. n. 457 dell'08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all'allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;

la D.G.R. n. 458 dell'08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo "MAIA", ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;

il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato "MAIA";

il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l'atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello "MAIA" di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;

la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 e successivi atti di proroga, con la quale l'ing. Carmela Iadaresta è stata nominata Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;

la Delibera della Giunta Regionale n.2089 del 22.12.2020, con la quale, STANTE L'ASSENZA DELL'Ing. Carmela Iadaresta, sono state attribuite, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443, le funzioni vicarie ad interim della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali al dott. Giuseppe Pastore, dirigente della Sezione Internazionalizzazione;

il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);

le "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1" aggiornate alla versione 10.3, trasmesse con nota AOO\_175-1875 del 28 maggio 2020 dal Segretario Generale della Presidenza;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 5.11.2020 dalla società Foggia Wind S.r.l..

## DETERMINA

### ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 7333 del 19.10.2020, con cui si è comunicata l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, come riportata nelle premesse, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

### ART. 2)

Ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter e dell'art. 14 quater della Legge 241/90 e s.m.i., preso atto della determinazione motivata di conclusione della Conferenza prot. n. 7333 del 19.10.2020, si provvede al rilascio, alla Società Foggia Wind S.r.l. - con sede legale in Bolzano in Corso Italia 27, P.I. 02951180211, dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e s.m.i., per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza pari a **0,95 MWe**, costituito da **1 aerogeneratore** da realizzarsi nel Comune di Foggia (FG) - località "*Santuario Incoronata*", posizionato secondo le seguenti coordinate come rilevate dalla documentazione trasmessa dalla Società alla data di presentazione dell'istanza, ed espresse in tabella:

AEROGENERATORE N.	COORDINATE UTM	
	X	Y
1	553803	4579305

➤ delle opere connesse (codice Rintracciabilità 167387676) alla linea MT ROTONDA -- DP60-08371 alimentata dalla CP ORTA NOVA 01257 mediante realizzazione delle seguenti opere opere:

- Connessione in entra-esce dalla linea ROTONDA -- DP60-08371 nella tratta tra i nodi 2-77422 e 2-77423, mediante costruzione di un tratto di circa 30x2m di linea in cavo sotterraneo AL185mmq;
- Costruzione di una cabina di consegna;
- Quadro in SF6 (con IMS) più Quadro Utente in SF6 DY808

➤ le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica;

### ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

### ART. 4)

La società Foggia Wind S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolico di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

### ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- ✓ durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della RTN;
- ✓ laddove le opere elettriche siano realizzata dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

### ART. 6)

Di apporre il vincolo preordinato all'esproprio e di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché delle opere

connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

#### ART. 6-bis)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n. 7333 del 19.10.2020.

#### ART. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro:

- a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R..

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee

Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

**ART. 8)**

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

**ART. 8 bis)**

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

**ART. 9)**

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali.

La Regione Puglia Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

**ART. 10)**

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in

pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;

- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

#### **ART. 11)**

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

#### **ART. 12)**

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 32 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:

- all'Albo Telematico,
  - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it),
  - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso:
- alla Segreteria della Giunta Regionale;
  - al Comune di Foggia;
  - alla Società Foggia Wind S.r.l., a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

**Il Dirigente della Sezione vicario**  
Giuseppe Pastore